

# **GEAT SPA**

## **CAPITOLATO TECNICO DELLA POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E DIPENDENTI**

### **LOTTO 1**



## CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA

### SEZIONE 1 - DESCRIZIONE DEL RISCHIO E DEFINIZIONI

#### **ART. 1 - ATTIVITA' DELL'ASSICURATO E DESCRIZIONE DEL RISCHIO**

Esercizio delle attività concernenti:

- Interventi di conservazione e valorizzazione degli immobili e degli impianti di proprietà pubblica e/o di uso pubblico;
- Interventi di riparazione, sostituzione, a adeguamento ed incremento della rete viaria pubblica e/o di uso pubblico, delle aree a verde pubblico e delle strutture portuali pubbliche con relative pertinenze
- Progettazione, realizzazione e cura dell'arredo urbano
- Uso e proprietà nonché installazione, manutenzione e gestione degli impianti pubblicitari
- Installazione, manutenzione e gestione degli impianti di riscaldamento, nonché degli impianti e dei sistemi per la produzione, l'utilizzo e il recupero delle risorse delle risorse energetiche
- Progettazione, costruzione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica
- Operazioni a sostegno e complemento di quanto necessario allo svolgimento di manifestazioni culturali, sportive, ricreative ed eventi in genere
- Attività di supporto tecnico e amministrativo funzionali alla gestione dei beni pubblici, alla tutela del decoro urbano, alla sicurezza dei cittadini
- Attività afferenti la custodia, manutenzione e gestione dei cimiteri, la concessione dei beni demaniali comunali per la sepoltura privata, i servizi istituzionali correlati all'evento del decesso
- Attività correlate all'accertamento e alla riscossione delle entrate pubbliche
- Manutenzione verde pubblico
- Gestione dei servizi cimiteriali
- Manutenzione patrimonio pubblico
- Lotta antiparassitaria

il tutto nell'ambito dei contratti di servizio e dei regolamenti per la gestione dei pubblici servizi per conto di Enti e/o Società in genere.

La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante all'Assicurato nello svolgimento della propria attività istituzionale, così come prevista nello Statuto, comunque svolta e con ogni mezzo ritenuto utile e/o necessario.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dall'Assicurato per legge, regolamenti e delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata, anche se non riportate dal presente capitolo.

Si conviene inoltre che le attività svolte dall'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto possono in qualunque momento subire modifiche e/o essere integrate con altre prima non svolte, senza che la copertura assicurativa prestata con la presente polizza venga meno.

#### **ART. 2 - DEFINIZIONI**

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

<b>Assicurato</b>	La Società Contraente Geat Spa nonché i soggetti nel cui interesse è stata stipulata l'assicurazione ed a cui spettano i diritti derivanti dal contratto.
<b>Assicurazione</b>	Il contratto di assicurazione e quindi il complesso delle garanzie prestate in polizza.
<b>Capitolato</b>	Il documento articolato in Parti e/o Sezioni che prova il contratto di assicurazione
<b>Contraente</b>	La Società Geat Spa nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore - che stipula l'assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.
<b>Cose</b>	Sia gli oggetti materiali sia gli animali
<b>Franchigia</b>	L'importo fisso di danno indennizzabile/risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato.

<b>Garanzia</b>	Il singolo rischio coperto dall'assicurazione
<b>Indennizzo</b>	La somma che la Società eroga all'Assicurato o all'avente diritto in caso di sinistro
<b>Risarcimento</b>	
<b>Polizza</b>	Il documento che prova il contratto di assicurazione
<b>Premio</b>	La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell'assicurazione.
<b>Rischio</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Scoperto</b>	La percentuale di danno indennizzabile/risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato
<b>Sinistro</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
<b>Società</b>	L'Impresa assicuratrice indicata nel frontespizio della presente polizza che presta la garanzia
<b>Subappaltatore</b>	La persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto direttamente in subappalto l'esecuzione di una parte dei lavori nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia

## SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE - NORME INDEROGABILI

### **ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

### **ART. 2 - MODIFICHE DELLA ASSICURAZIONE**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **ART. 3 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**

La Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

### **ART. 4 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione della Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **ART. 5 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società di Assicurazione o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, a parziale deroga dell'Art.1913 Codice Civile, entro 30 giorni lavorativi da quando ha avuto richiesta scritta di risarcimento del danno da parte dei terzi danneggiati.

Il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare nei termini di cui sopra alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" di cui ai successivi Artt.19 e 20, solo ed esclusivamente:

- a) in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;
- b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga ai sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124.

Premesso che le richieste di risarcimento da parte dei terzi pervengono a volte incomplete per alcuni elementi fondamentali intesi per:

- a) generalità e recapito del richiedente e/o del bene danneggiato;
- b) data e luogo del sinistro;
- c) descrizione del fatto e, possibilmente, sue conseguenze.

Resta inteso che, al fine di evitare la trasmissione alla Società di denunce incomplete, i termini di cui sopra relativamente alle richieste di risarcimento da parte di un terzo, decorrono dal momento in cui il Servizio competente ha ricevuto la richiesta di risarcimento completa degli elementi fondamentali.

A parziale deroga di quanto sopra indicato, è data facoltà all'Assicurato - anche in considerazione della franchigia fissa prevista dal contratto assicurativo - di verificare sia la fondatezza che la congruità della richiesta di risarcimento avanzate nei suoi confronti nonché di assumere, da parte del Contraente/Assicurato, la gestione dei sinistri che presumibilmente rientrano in franchigia

Ciò verificato, l'Assicurato darà avviso alla Società nei modi e nei termini previsti dall'art. 2952 del C.C.

#### **ART. 6 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI**

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale, ivi compresa la mediazione, che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando i legali e i tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e/o concordati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

#### **ART. 7 - ARBITRATO RITUALE**

Non applicabile ai sensi dell'art. 3 comma 19 della L. 244 del 24 dicembre 2007.

#### **ART.8 - ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, la Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

#### **ART.9 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dalla presente polizza con preavviso di giorni 120 (centoventi); entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso la Società rimborsa la parte di premio (escluse le imposte) relativa al periodo di rischio mai corso.

#### **ART.10 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA**

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 1901 del C.C., l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza anche se il premio o la prima rata di premio non è stata pagata. Il Contraente è obbligato a pagare la prima rata di premio alla Compagnia, per il tramite del Broker incaricato, entro 60 giorni dalla decorrenza stessa. Se la Contraente non paga la prima rata di premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento,

Le rate successive potranno essere pagate dalla Contraente, per il tramite del Broker incaricato, entro 60 gg. dalla scadenza del periodo assicurativo; se la Contraente non paga il premio entro tale termine, la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. In entrambi i casi restano ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c..

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui trattasi, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente alla predetta Equitalia Servizi S.p.A..

#### **ART.11 - CALCOLO DEL PREMIO ANTICIPATO - REGOLAZIONE DEL PREMIO**

Il premio della presente polizza viene calcolato sull'ammontare delle retribuzioni lorde complessive erogate al personale dipendente e convenzionato del Contraente, sia esso assoggettato o meno all'obbligo dell'assicurazione INAIL.

Esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto successivamente, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze, attive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni successivi alla relativa comunicazione da parte della Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Il premio anticipato per la presente polizza viene calcolato su un preventivo retribuzioni lorde di Euro 2.500.000,00, (duemilonicinquecentomila) applicando a tale preventivo il tasso lordo promille del .....

#### **ART.12 - ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.

#### **ART.13 - FORO COMPETENTE**

Foro competente è esclusivamente quello dove risiede la Contraente.

#### **ART.14 - COASSICURAZIONE E DELEGA**

Se l'assicurazione è ripartita per quote fra più Società, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto ivi comprese quelle relative al recesso e alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Delegataria. Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modifica al contratto, che richieda una stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma del relativo atto. La Delegataria è incaricata dalle Coassicuratrici all'integrale gestione del contratto, ivi compresa la liquidazione dei sinistri anche per le quote a carico delle Coassicuratrici, che verranno quindi anticipate dalla Delegataria. Il premio di polizza verrà rimesso dal Broker a ciascuna Coassicuratrice, in proporzione alla propria quota di coassicurazione; ogni Coassicuratrice pertanto rilascerà apposita quietanza per la parte del premio di competenza incassato.

L'impegno di tutte le Società Coassicuratrici risulta dai rispettivi "Estratti di Polizza" da esse firmati ed allegati alla polizza oppure dall'Estratto Unico firmato dalla Società Delegataria a nome e per conto delle Coassicuratrici.

#### **ART.15 - EFFETTO E DURATA DELLA POLIZZA**

Il contratto ha effetto dalle ore 24,00 del 30/10/2013 e scade alle ore 24,00 del 31/12/2016 con cadenza intermedia al 31 dicembre **esclusa**, alla scadenza del 31/12/2016 **ogni clausola di rinnovo tacito ed esplicito**.

Sarà comunque facoltà delle Parti rescindere il contratto al termine di ogni periodo assicurativo annuo, mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

La Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, su richiesta della Contraente da inoltrarsi alla Società entro 15 gg. dalla scadenza, per un periodo fino a 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale, al fine di procedere all'espletamento di nuova gara.

#### **ART. 16 - INFORMATIVA SUI SINISTRI**

La Società s'impegna ed obbliga a fornire alla Contraente, con cadenza trimestrale, una informativa in formato elettronico (Access o Excel) circa la gestione dei sinistri così impostato:

- elencazione dei sinistri Denunciati;
- numero dei sinistri Riservati;
- sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri Respinti, con precisazione scritta delle motivazioni;
- rapporto sinistri/premi riferito all'esercizio trascorso

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro, di tipologia dell'evento, di indicazione del nominativo del Terzo richiedente per i sinistri di R.C., di data della chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita alla Contraente mediante supporto informatico, compatibile ed utilizzabile dalla Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire alla Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

#### **ART.17 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **ART. 18 - VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE**

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente, sui moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione. Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., il Contraente e l'Impresa dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificamente le disposizioni degli articoli del presente capitolato di polizza.

#### **ART. 19 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

#### **ART. 20 - CLAUSOLA BROKER**

Il Contraente dichiara di aver affidato, a norma del D. Lgs. 209/2005, la gestione del presente contratto in forma di coobrokeraggio alle Società di Brokeraggio assicurativo Centrale GPA Spa, Via degli Abeti, 80 - 61122 - Pesaro - Aon Spa Via E. Mattei 102 40138 Bologna.

Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società Centrale GPA S.p.a., e in particolare:

- il Broker gestirà per conto del Contraente il contratto sottoscritto, fintanto che tale incarico resti in vigore;
- è fatto obbligo al Contraente di comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale revoca dell'incarico al Broker, nonché ogni variazione del rapporto che possa essere di interesse della Compagnia;
- la Società darà preventiva comunicazione al Broker affinché questi possa, ove lo ritenga, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente;
- ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Società, prevorranno queste ultime;
- le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio fatte alla Società avranno efficacia al momento della ricezione della comunicazione alla Società stessa;
- la Società, entro e non oltre 30 giorni, provvederà all'emissione dei conseguenti documenti relativi al contratto assicurativo e li farà avere al Broker, il quale curerà che il Cliente provveda al perfezionamento degli stessi nonché al pagamento dei relativi premi. Il Broker è responsabile dell'autenticità delle firme apposte sui documenti contrattuali;

- le polizze e le appendici emesse dalla Società ed inviate al Broker, dovranno essere da questi restituite alla stessa dopo il perfezionamento; le copie di spettanza della Società Geat Spa verranno da questo trattenute all'atto del perfezionamento;
- le polizze, le appendici e le quietanze emesse dalla Società, in caso di mancato perfezionamento o incasso, dovranno essere restituite alla stessa;
- il Broker (o il Contraente con c.p.c. al Broker) provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Compagnia comunicherà al Broker (o al Contraente con c.p.c. al Broker) il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato);
- la Società incarica il Broker dell'esazione dei premi di competenza del Contraente. Il Broker si impegna a comunicare alla Società tramite fax, telegramma, l'avvenuto pagamento da parte del Contraente, dopodiché sarà debitore in proprio dell'importo del premio comunicato che si impegna a versare alla Società entro il 10 del mese successivo a quello della comunicazione di avvenuto incasso;
- il Broker comunicherà inoltre tramite telefax o telegramma la decorrenza di garanzia che non potrà essere anteriore alla comunicazione stessa ed alla data di effetto prevista nei documenti contrattuali. Pertanto il Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, dell'importo del premio che si impegna a versare alla Società entro il 10 del mese successivo a quello della comunicazione di avvenuto incasso. Nell'eventualità in cui non vengano perfezionati i relativi documenti contrattuali, il Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, di una somma pari a tanti trecento sessantesimi del premio annuo concordato quanti sono i giorni intercorsi tra la data di inizio della garanzia e quella di comunicazione di annullamento della medesima;
- in caso di coassicurazione, quanto previsto nei due punti precedenti verrà gestito dal Broker, nello stesso modo, nei confronti di ciascun coassicuratore;
- la Società e/o i suoi incaricati, nei limiti del possibile, condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con il Broker.
- la Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.

*Al Broker verranno retrocesse provvigioni - che restano ad esclusivo carico dell'Agenzia e/o dell'Impresa aggiudicataria - del 12% calcolate sui premi imponibili.*

## **ART. 21 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. La Società, fornitrice dei servizi assicurativi, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010 e successive modifiche.
2. La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di Rimini della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontrarrente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

## **CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA**

### **SEZIONE 1 - GARANZIA R.C.T./O.**

#### **ART. 1- ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del massimale di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione come descritto all'art. 1 "attività dell'assicurato e descrizione del rischio"

L'Assicurazione comprende anche la responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di:

- a) **Proprietario, conduttore o gestore** di tutto quanto necessità all'attività descritta;
- b) **Esercente** tutte le attività, salvo quelle eventualmente escluse;
- c) **Committente e/o patrocinante.**

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. Devono intendersi comunque compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: prestatori di lavoro da lui dipendenti in ragione di rapporti di lavoro regolari e disciplinati da qualsiasi forma contrattuale consentita dalla Legge presente e futura, lavoratori parasubordinati così come

definiti dal D. Lgs 38/2000 e successive modificazioni, lavoratori con contratto di somministrazione, personale assunto con contratto a termine, con borsa lavoro, per socializzazione (Handicappati ecc.), per lavori socialmente utili, stagisti e borsisti nonché dei soggetti di cui si avvalga il Contraente/Assicurato ai sensi della Legge 14 febbraio 2003 n. 30 (Legge Biagi) e del successivo D. Lgs. 10 settembre 2003 N. 276.

#### **ART. 2 - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt.10 e 11 del DPR 30.06.1965 n.1124 e successive modifiche, nonché del D.Lgs. 23.02.2000 n.38 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti intendendosi inclusi tra costoro i soggetti di cui il Contraente/Assicurato si avvalga ai sensi della Legge 14 febbraio 2003 n. 30 (Legge Biagi) e del successivo D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276. nonché in ragione di rapporti di lavoro disciplinati da qualsiasi forma contrattuale consentita dalla Legge, compresi i dirigenti, le persone in rapporto di lavoro parasubordinato, nonché studenti, borsisti, allievi, tirocinanti ecc. che prestano servizio presso il Contraente per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro ;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30.06.1965 n.1124 , del D.Lgs. 23.02.2000 n.38 e del D. Lgs. 276/2003, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente;
- c) ai sensi di legge per danni corporali sofferti dai dipendenti non soggetti all'assicurazione obbligatoria presso l'INAIL durante od in occasione dell'attività lavorativa.

La validità dell'assicurazione è subordinata alla condizione che l'Assicurato sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge. Non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò deriva o da inesatta ed erronea interpretazione delle norme di legge vigenti o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.

Il contenuto del presente comma vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della Legge 12 giugno 1984 n.222 per i danni subiti dai prestatori di lavoro.

L'assicurazione viene estesa ai prestatori di lavoro da lui dipendenti in ragione di rapporti di lavoro regolari e disciplinati da qualsiasi forma contrattuale consentita dalla Legge presente e futura, lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art. 5 del D. Lgs 38/2000 e successive modificazioni, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti intendendosi inclusi tra costoro i soggetti di cui il Contraente/Assicurato si avvalga ai sensi della Legge 14 febbraio 2003 n. 30 (Legge Biagi) e del successivo D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276. nonché in ragione di rapporti di lavoro disciplinati da qualsiasi forma contrattuale consentita dalla Legge, compresi i dirigenti, le persone in rapporto di lavoro parasubordinato, nonché studenti, borsisti, allievi, tirocinanti ecc. che prestano servizio presso il Contraente per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro ;

Il Contraente/Assicurato si impegna a dichiarare alla Società gli emolumenti versati, ai fini del calcolo del premio, insieme alle retribuzioni lorde versate al personale dipendente.

L'Assicurazione comprende le malattie professionali contratte per colpa dell'Assicurato; per malattie professionali si intendono quelle indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n° 1124/65 o dal D.P.R. n°482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, nonché quelle riconosciute come tali dalla Magistratura. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il tempo dell'assicurazione o entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro purché denunciate entro 24 mesi dalla cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Sono comunque escluse le malattie professionali direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto.

#### **ART. 3- NORME COMUNI AGLI ARTT. 1 E 2 DELLA PRESENTE SEZIONE**

Tanto l'assicurazione R.C.T. che l'assicurazione R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL ai sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 giugno 1984, n.222  
La garanzia vale anche per l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e dall'INAIL ai sensi dell'art.1916 C.C.

#### **ART. 4 - MASSIMALI DI GARANZIA**

Il limite di massimo indennizzo per capitale, interessi e spese a carico della Società, ammonta:

R.C.T. € 5.200.000,00 unico;

R.C.O. € 5.200.000,00 per sinistro  
€ 2.500.000,00 per persona

In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. / R.C.O., la massima esposizione della Società non potrà essere superiore ad € 8.000.000,00.

#### **ART. 5 - NOVERO DEI TERZI**

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T., unicamente i prestatori di lavoro dell'Assicurato, quando sia operante la garanzia prevista all'Art. 2 della presente sezione.

Inoltre, nel caso in cui siano coperti in polizza più assicurati, le garanzie operano tra gli stessi considerando gli Assicurati terzi tra loro.

#### **ART. 6 - PLURALITÀ DI ASSICURATI**

Qualora la garanzia venga espressa per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di responsabilità di più assicurati fra loro.

#### **ART. 7 - PORTATA DELLA GARANZIA**

Si precisa che la copertura della presente polizza si intende operante per qualsiasi evento rientrante nell'oggetto della garanzia, salvo quanto esplicitamente escluso e nei limiti di quanto esplicitamente regolamentato.

#### **ART. 8 - ESTENSIONE TERRITORIALE**

Per la Responsabilità Civile terzi e Operai, la presente polizza vale per i danni che avvengono in tutti i paesi del mondo.

### **SEZIONE 2- ESCLUSIONI**

#### **ART. 1 - ESCLUSIONI RELATIVE ALLA GARANZIA R.C.T ED RCO OVE INDICATO.**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore, se non altrimenti regolamentato, o da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 16° anno d'età;
- c) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- d) da furto, compresi quelli a mezzi sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle predette operazioni;
- e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- f) a cose che l'Assicurato o i suoi dipendenti detengano a qualsiasi titolo e a quelle comunque trasportate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate;
- g) alle cose in costruzione, a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori, nonché i danni a fabbricati e/o cose in genere, dovuti a vibrazioni del terreno;
- h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi
- i) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione naturale, isotopi radioattivi, macchine accelleratrici, ecc.). La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- j) derivanti da detenzione e/o uso di esplosivi. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- k) derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e qualsiasi sostanza contenente asbesto. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- l) derivanti da campi elettromagnetici. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- m) da guerra dichiarata e non, guerra civile, tumulti popolari, sommosse e scioperi, terrorismo.

## SEZIONE 3 - DELIMITAZIONI - ESTENSIONI - PRECISAZIONI RELATIVE ALLA GARANZA R.C.T.

### **ART. 1 - RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEGLI AMMINISTRATORI, DIPENDENTI E COLLABORATORI - ASSICURATI NON SOGGETTI A INAIL**

A) L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale degli amministratori, dipendenti e collaboratori dell'Assicurato, dei lavoratori parasubordinati e dei lavoratori con rapporto di lavoro regolare, disciplinato da tutte le forme previste dal D. Lgs. del 10 settembre n. 276, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali comprese quelle previste dal D. Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 per danni involontariamente cagionati :

- a) ai terzi nel limite del massimale previsto per la RCT esclusi i prestatori di lavoro suindicati utilizzati dall'Assicurato salvo quanto previsto al successivo comma b)
- b) agli altri dipendenti del Contraente/Assicurato l'assicurato intendendosi inclusi tra costoro i soggetti di cui lo stesso si avvalga ai sensi della Legge 14 febbraio 2003 n. 30 (Legge Biagi) e del successivo D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276. nonché in ragione di rapporti di lavoro disciplinati da qualsiasi forma contrattuale consentita dalla Legge, compresi i dirigenti, le persone in rapporto di lavoro parasubordinato, nonché studenti, borsisti, allievi, tirocinanti ecc. che prestano servizio presso il Contraente per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro ,limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi e gravissime, così come definite all'art. 583 del Codice Penale, sempre che in polizza sia prevista la garanzia R.C.O. ed entro il limite del massimale previsto per la stessa.

### **B) Lesioni personali subite dai lavoratori subordinati dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo dell'Assicurazione INAIL**

Per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio (escluse le malattie professionali) sono considerati terzi i lavoratori subordinati dipendenti dall'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione Inail

### **ART. 2 - DANNI PER LAVORI CEDUTI IN APPALTO AD IMPRESE E/O PRESTATORI D'OPERA**

Premesso che il Contraente può cedere in appalto a imprese e/o prestatori d'opera parte delle proprie attività, si precisa che l'assicurazione comprende la responsabilità civile che ricada sul Contraente per danni cagionati o subiti da dette imprese, persone e relativi dipendenti.

### **ART. 3 - COMMITTENZA AUTO**

A parziale deroga di quanto previsto al comma a), Art. 1 - Esclusioni della Sezione 2 C.P.P., l'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art.2049 Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autocarri, autovetture, ciclomotori, motocicli e qualsiasi altro mezzo, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto della Società Geat Spa e/o dell'Assicurato in genere ed allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.

E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.

### **ART. 4 - DANNI A COSE TROVANTISI NELL'AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

L'assicurazione è estesa ai danni alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori. La garanzia è estesa anche ai danni subiti dai veicoli di terzi e dei dipendenti.

### **ART. 5 - DANNI DA CEDIMENTO - FRANAMENTO E ASSESTAMENTO DEL TERRENO**

La garanzia comprende i danni a cose di terzi dovuti a cedimento, franamento e assestamento del terreno, purché non conseguenti a lavori di sottomurazione, palificazione ed altre tecniche sostitutive.

### **ART. 6 - RICORSO TERZI DA INCENDIO**

A parziale deroga di quanto previsto al comma e), Art. 1 - Esclusioni della Sezione 2 C.P.P., sono compresi in garanzia i danni a terzi conseguenti ad incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute nelle sedi di svolgimento dell'attività anche presso terzi oggetto della presente assicurazione. La presente estensione opererà in eccedenza a quanto eventualmente già coperto con polizza incendio che preveda la garanzia "Ricorso Terzi".

### **ART. 7 - DANNI DA INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ**

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, agricole o di servizi.

#### **ART. 8 - DANNI A COSE IN CONSEGNA E/O CUSTODIA**

A parziale deroga di quanto previsto al comma f), Art. 1 - Esclusioni della Sezione 2 C.C.P. si conviene che la garanzia comprende i danni alle cose di terzi in consegna e/o custodia dell'Assicurato e/o dei suoi dipendenti.

#### **ART. 9 - DANNI ALLE OPERE IN COSTRUZIONE**

A parziale deroga di quanto previsto al comma g), Art. 1 - Esclusioni della Sezione 2 C.P.P., si conviene che la garanzia comprende i danni arrecati alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori, con esclusione dei danni alle cose direttamente oggetto dei lavori se di proprietà dell'Assicurato.

#### **ART. 10 - SOMMINISTRAZIONE DI CIBI, BEVANDE ED ALIMENTARI IN GENERE**

L'assicurazione comprende i danni cagionati da somministrazione di cibi, bevande ed alimentari in genere, anche se affidate a terzi, compreso il rischio dello smercio di alimenti.

#### **ART. 11 - PROPRIETÀ E CONDUZIONE DI FABBRICATI**

L'Assicurazione comprende i danni verificatisi in relazione alla proprietà, conduzione, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria nonché degli eventuali lavori di costruzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione, di fabbricati e impianti nonché degli altri beni immobili a qualunque uso o destinazione adibiti, ivi comprese le strade, e gli alberi anche ad alto fusto, gli acquedotti, le reti fognarie, le aree pubbliche, il territorio in genere, ascensori, montacarichi e scale mobili.

La garanzia è operante indipendentemente dallo stato di conservazione e/o stabilità degli enti descritti al precedente comma ed inoltre il contraente è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione e del valore degli immobili assicurati e dalla successiva comunicazione di qualunque variazione, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso del Contraente/Assicurato, da esibirsi previa richiesta della Società.

#### **ART. 12 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI CORSI DI ISTRUZIONE, DI FORMAZIONE E/O BORSE DI STUDIO**

L'assicurazione si intende operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla organizzazione e gestione di corsi di istruzione, formazione e/o borse di studio.

Si precisa inoltre, che ai fini della garanzia di cui alla presente polizza i partecipanti ai suddetti corsi sono parificati a tutti gli effetti ai dipendenti dell'assicurato.

#### **ART. 13 - INQUINAMENTO ACCIDENTALE**

A Parziale deroga di quanto previsto al comma c) dell' Art. 1 - Esclusioni della Sezione 2 C.C.P. si precisa che la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntivamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse e comunque fuoruscite, soltanto se in conseguenza ad un evento accidentale.

#### **ART. 15 - PARCHEGGI E AUTORIMESSE**

L'assicurazione, a deroga del comma f) dell'Art.1 - Esclusioni della Sezione 2 C.C.P. delle condizioni di polizza, è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per l'esercizio di spazi attrezzati a parcheggio al servizio delle sedi dell'Assicurato, custoditi o incustoditi, compresi i danni ai veicoli parcheggiati sia di terzi che di dipendenti dell'Assicurato, con esclusione dei danni da furto.

#### **ART. 16 - COMMITTENZA LAVORI**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi della Legge 528/99 in aggiunta al D.Lgs. 494/96, successive modifiche e/o integrazioni compreso il D. Lgs. 81/08, nella sua qualità di committente dei lavori rientranti nel campo di applicazione della normativa sopra citata.

Le imprese esecutrici dei lavori - nonché i loro titolari e dipendenti -, sono considerati terzi.

La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, ove imposto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell'esecuzione dei lavori.

#### **ART. 17 - GARANZIA POSTUMA**

A parziale deroga di quanto previsto dal Comma h) dell'Art. 1 - Esclusioni della Sezione 2 C.P.P., la garanzia comprende i danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi

a condizione che tali lavori siano stati effettuati durante il periodo di durata del contratto ovvero nei 12 mesi precedenti l'inizio della polizza e che il danno si sia verificato entro un anno dalla data di compimento delle opere.

Per compimento delle opere si intende:

a- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio provvisorio del certificato di collaudo;

- b- consegna anche provvisoria delle opere al committente;
- c- uso delle opere secondo destinazione.

#### **ART. 18 - D. LGS 81 DEL 9 APRILE 2008**

L'assicurazione prestata con la presente polizza esplica efficacia anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatti connessi alla normativa in materia di prevenzione infortuni, sicurezza del lavoro, malattie professionali ed igiene dei lavoratori, nonché alle norme di cui al D. L.vo 9 aprile 2008 n.81 e successive modifiche, nonché per la responsabilità civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'Assicurato ai sensi del citato D. Lgs. 81/2008.

#### **ART. 19 - RINUNCIA ALLA RIVALSA**

La Società rinuncia al diritto di surroga che le compete verso eventuali Consorzi e Società formate e/o possedute dall'Assicurato, verso le Società associate, fornitori, clienti e persone di cui deve rispondere l'Assicurato.

Rinuncia altresì al diritto di surrogazione nei confronti dei proprietari e sublocatori degli stabili tenuti in locazione nonché nei confronti dei conduttori e subconduttori degli immobili di proprietà, salvo il caso di dolo.

#### **ART. 20 - BUONA FEDE**

La mancata comunicazione da parte dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione delle stesse, sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

#### **ART. 21 - MANCATO O INSUFFICIENTE INTERVENTI SULLA SEGNALETICA**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni conseguenti a mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi, a condizione che la vigilanza e l'intervento siano funzionalmente connessi con i lavori formanti oggetto dell'assicurazione.

#### **ART. 22 - BUONA FEDE INAIL**

Si conviene fra le parti che non costituisce motivo di decadenza della garanzia la mancata assicurazione presso INAIL del personale dell'Assicurato in quanto ciò deriva da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti al riguardo.

#### **ART. 23 - ESONERO DENUNCIA POSIZIONE INAIL**

L'assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare le posizioni assicurative accese presso l'INAIL, fermo l'obbligo, in sede di regolazione di premio, di denunciare tutte le retribuzioni erogate.

#### **ART. 24 - DANNI DA FURTO AGEVOLATI DA IMPALCATURE O PONTEGGI**

L'assicurazione si intende estesa ai danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato stesso.

La presente estensione si intende prestata nell'ambito del massimale R.C.T. con il sottolimite per sinistro e per anno assicurativo di € 100.000,00 e con la franchigia di € 5.000,00 per sinistro.

#### **ART. 25 - IMBARCAZIONI**

A parziale deroga della lettera a art. 19 sez. 2 Esclusioni , l'assicurazione si intende estesa ai danni che L'Assicurato è tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla sua qualità di proprietario, utente, gestore delle imbarcazioni sotto indicate, non soggette all'assicurazione obbligatoria di cui al D. Lgs 209/2005.

Qualora esista altra polizza che assicura il rischio in oggetto, la presente polizza si intende prestata a "2<sup>a</sup> rischio" e cioè in eccedenza ai massimali garantiti da detta altra polizza e pertanto fino alla concorrenza della somma assicurata per il presente contratto e per differenza di garanzie/condizioni qualora mancanti.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile del comandante o conduttore dell'imbarcazione sempreché l'uso della medesima avvenga per incarico o con il consenso dell'Assicurato.

La garanzia viene estesa ai danni corporali cagionati a terzi trasportati purché la presenza a bordo degli stessi sia in regola con le norme vigenti.

Le imbarcazioni oggetto della garanzia sono le seguenti:

- Motobettolina Draga denominata Riccione II iscritta al n. 7RM677 dei RR.NN.MM e GG dell'ufficio locale marittimo di Riccione;

#### **ART. 26 - MERCI CARICATE, SCARICATE E SOLLEVATE**

L'assicurazione si intende estesa ai danni a cose caricate, scaricate, sollevate, traslate, imbramate od al gancio. L'estensione della garanzia viene prestata con una franchigia fissa di € 1.000,00 e con massimo risarcimento di € 500.000,00 per anno assicurativo.

#### **ART. 27 - SCAVI E REINTERRI**

Resta convenuto che, per quanto riguarda i lavori di scavo, la garanzia vale anche dopo il reinterro degli scavi fino a trenta giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente, restando compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni in superficie imputabili ad improvviso cedimento del terreno.

Detta garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di € 1.000,00 e fino alla concorrenza del limite stabilito in polizza per i danni a cose, con il massimo di € 500.000,00

### SEZIONE 4 - GESTIONE DEI SINISTRI

#### **Art. 1 – PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI SINISTRI**

L'avviso scritto del sinistro da parte dell'Assicurato alla Società potrà avvenire in uno dei seguenti modi:

- a) denuncia cautelativa
- b) denuncia passiva

##### a) Denuncia Cautelativa

Qualora dall'analisi delle informazioni e degli elementi raccolti non emergano responsabilità per l'accaduto a carico dell'Assicurato stesso:

- ❖ Comunicherà al terzo che la richiesta inviata non potrà avere un seguito proprio perché non si ravvede una responsabilità dell'Ente per l'accaduto. Sarà facoltà dell'Assicurato comunicare al terzo il nominativo di eventuali responsabili, estranei all'Assicurato stesso, verso il quale il terzo potrà rivolgere le proprie istanze risarcitorie;
- ❖ Contestualmente l'Assicurato invierà, a scopo cautelativo, la documentazione del sinistro (compresi il verbale e la lettera di reiezione spedita al terzo) alla Società trasferendo alla stessa tutti gli elementi e le prove utili alla difesa;
- ❖ La Società dovrà tenere informato l'Assicurato sui successivi sviluppi del sinistro e non potrà prendere alcuna iniziativa in merito alla gestione del sinistro se non prima concordata e condivisa con l'Assicurato/Contraente.

##### b) Denuncia passiva

Qualora dall'analisi delle informazioni e degli elementi raccolti possano emergere responsabilità e/o corresponsabilità per l'accaduto a carico dell'Assicurato, l'Assicurato stesso:

- ❖ Invierà una comunicazione al terzo con il quale, astenendosi da qualunque riconoscimento della propria responsabilità lo informerà che la pratica è stata inviata alla Società
- ❖ Contestualmente l'Assicurato invierà la documentazione del sinistro, compreso il verbale e la lettera inviata al terzo, alla Società trasferendo alla stessa le proprie considerazioni in merito all'accaduto ed alle responsabilità

Relativamente ai sinistri in carico all'Ispettorato sinistri di competenza, si prende atto che gli stessi informeranno l'Assicurato, almeno 10 giorni prima del previsto pagamento, sulle determinazioni che vorrà assumere al fine di consentire all'Assicurato stesso di esercitare la sua facoltà di revocare la denuncia, assumendo autonomamente la gestione della vertenza e rinunciando, per quel determinato sinistro, alla garanzia assicurativa.

#### **Art. 2 Diritto di informazione sulla gestione del sinistro – Trasmissione documenti Gestione delle vertenze di danno - Spese legali**

La Società riscontrerà la lettera di denuncia dell'Assicurato comunicando entro gg. 30 dal ricevimento della stessa il proprio numero di repertorio. Quando la vertenza viene chiusa con il pagamento del danno al terzo, la Società si impegna a trasmettere alla Contraente la relativa quietanza di pagamento entro 15 giorni dalla sua sottoscrizione. La Società comunicherà al broker l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).

### SEZIONE 5 - LIMITI DI RISARCIMENTO E FRANCHIGIE

#### **ART. 1 - FRANCHIGIA FRONTALE**

La presente assicurazione è prestata con una franchigia assoluta per sinistro, per qualsiasi tipo di danno, di Euro \_\_\_\_\_ (/00), salvo eventuali scoperti e/o franchigie diversamente previste dalle condizioni di polizza.

Resta inteso che, in caso di sinistro indennizzabile a termini contrattuali, la Società provvederà a liquidare al danneggiato l'intero importo del danno, ed a richiedere in materia documentata e con cadenza quadri mestrale gli importi delle franchigie al Contraente, che ne è tenuto al pagamento, entro 60 (sessanta) giorni.

#### **ART. 1 - GESTIONE DANNI IN FRANCHIGIA (in alternativa all'art. 1 precedente)**

L'Assicurazione opera per ogni sinistro il cui indennizzo richiesto superi €.. ....0.000,00 ovvero, per ogni sinistro il cui danno richiesto non sia quantificato dal terzo.

In ogni caso è prevista a carico dell'Assicurato una franchigia di €.....0.000,00 per ciascun sinistro.

Si conviene pertanto che:

- i. Per i sinistri in cui la richiesta di danno non superi l'importo di euro 0.000,00 opera la franchigia "Self Insurance Retention" (S.I.R.), dunque le operazioni di accertamento, gestione, trattazione e liquidazione degli eventuali sinistri rimarranno a totale carico dell'Assicurato.
- ii. Per le richieste di danno il cui ammontare superi la "S.I.R.", ovvero, nel caso non vi sia quantificazione del danno, l'Assicurazione provvederà alle operazioni di accertamento, gestione, trattazione e liquidazione del sinistro per l'intero importo del danno e richiederà con riscontro documentale e con cadenza semestrale gli importi delle franchigie al Contraente, che ne è tenuto al pagamento, entro 60 (sessanta) giorni.
- iii. Qualora la richiesta di risarcimento venisse nel corso della trattazione del sinistro a superare l'importo di franchigia S.I.R., inizialmente indicato, la gestione verrà assunta dalla Compagnia, che si impegna a non eccepire la prescrizione ex art. 2952 c.c..

Resta salvo l'obbligo dell'Assicuratore nel caso di denuncia qualificata dall'Assicurato come "cautelativa" di comunicare gli sviluppi della pratica di sinistro al fine di concordare con l'Ente l'eventuale opportunità di procedere alla liquidazione del danno.

#### **ART. 2 - DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO**

La garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 150,00 per ogni mezzo danneggiato.

#### **ART. 3 - DANNI A COSE NELL'AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

La garanzia è prestata nei limiti del massimale per danni a cose e comunque fino alla concorrenza per ciascun periodo assicurativo di un importo di Euro 300.000,00 con una franchigia assoluta di Euro 500,00.

#### **ART. 4 - DANNI DA CEDIMENTO - FRANAMENTO DEL TERRENO**

Per i danni ai fabbricati, la garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo assoluto di Euro 1.000,00 ed il massimo di Euro 5.000,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo risarcimento di Euro 750.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo.

Per danni ad altre cose in genere si applica la franchigia assoluta di Euro 500,00 per ogni sinistro.

La garanzia è prestata entro un massimale di Euro 1.000.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

#### **ART. 5 - DANNI A CAVI, CONDUTTURE E IMPIANTI SOTTERRANEI IN GENERE**

La garanzia è prestata con la franchigia assoluta di Euro 500,00 per ogni sinistro e fino alla concorrenza di un massimale di Euro 750.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

#### **ART. 6 - RICORSO TERZI DA INCENDIO**

Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza di un massimale per sinistro e per anno assicurativo di Euro 2.000.000,00.

**ART. 7 - DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ**

Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo assoluto di Euro 1.000,00 e fino alla concorrenza del massimale di Euro 1.500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

**ART. 8 - DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA**

La presente estensione si intende prestata con un massimo indennizzo di Euro 1.000.000,00 per ciascun periodo annuo assicurativo ed una franchigia per sinistro di Euro 1.000,00.

**ART. 9 - INQUINAMENTO ACCIDENTALE**

La presente estensione di garanzia si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di Euro 2.500,00 nel limite del massimale per danni a cose e comunque con un massimo indennizzo di Euro 1.000.000,00 per anno assicurativo.

---

LA SOCIETA'

---

IL CONTRAENTE